

ATTO COSTITUTIVO
Associazione "Tamburi dello Stretto E.T.S."



In data 11.03.2026 presso la sede dell'Associazione Tamburi dello stretto E.T.S, ubicata in Messina (ME) Via Errico Scipione Palazzina 11 Int. 3, alle ore 16.00, si sono riunite le seguenti persone:

Francesca PINTAUDI: nata a Messina (ME) il 17.02.2007, residente a Messina (ME) in Via Errico Scipione Palazzina 11 Int. 3, cittadina Italiana, codice fiscale PNTFNC07B57F158M

Fabrizio PENNISI: nato a Messina (ME) il 10.10.1992, residente a Messina (ME) in Via Comunale Bordonaro 84 bis, cittadino Italiano, codice fiscale PNNFRZ92R10F158G

Francesco DI MAURO: nato a Artemivsk Donetsk Oblast (UA) il 20.06.1998, residente a Messina (ME) Via delle Begonie nr. 20, cittadino Italiano, codice fiscale DMRFNC98H20Z138U

Salvatore PINTAUDI: nato a Messina (ME) il 23.07.1972, residente a Messina (ME) in Via Errico Scipione Palazzina 11 Int. 3, cittadino Italiano, codice fiscale PNTSVT72L23F158I

Teresa UNGARO: nata a Messina (ME) il 10.03.1974, residente a Messina (ME) in Via Errico Scipione Palazzina 11 Int. 3, cittadina Italiana, codice fiscale NGRTRS74C51F158J

Mariachristina FORZESE: nata a Anderlecht (BE) il 02.06.1994, residente a Messina (ME) in Via Comunale Bordonaro 84 bis, cittadina Italiana, codice fiscale FRZMCH94H42Z103E

Gabriele PENNISI: nato a Messina (ME) il 21.02.1989, residente a Messina (ME) in Via Manfredi Zizo Palazzina 17 nr. 3, cittadino Italiano, codice fiscale PNNGRL89B21F158Q

Sergio QUINCI: nato a Messina (ME) il 15.11.1982, residente a Messina (ME) in Via Reggio Calabria nr. IS101, cittadino Italiano, codice fiscale QNC SRG82S15F158C

Francesco MENTO: nato a Messina (ME) il 30.01.1987, residente a Messina (ME) in Via Liguria isolato 12/bis, cittadino italiano, codice fiscale MNTFNC87A30F158C

Melinda Agata SILVANO: nata a Paternò (CT) il 19.04.1985, residente a Belpasso (CT) in Via Vincenzo Monti nr. 4, cittadina italiana, codice fiscale SLVMND85D59G371P

Ignazio RONDONE: nato a Caccamo (PA) il 18.07.1965, residente a Valledolmo (PA) in Via San Vincenzo N. 52, cittadino italiano, codice fiscale RNDGNZ65L18B315P

*I presenti designano, in qualità di **Presidente** dell'Assemblea costitutiva, la **Sig.ra PINTAUDI Francesca** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il **Sig. DI MAURO Francesco** quale **Segretario** ed estensore del presente atto.*

*Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una/associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene **approvato all'unanimità**.*

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"I TAMBURI DELLO STRETTO E.T.S", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di MESSINA (ME) e con durata illimitata.

ART. 2

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- *quote associative e contributi degli associati;*
- *contributi di privati, enti pubblici o istituzioni internazionali;*
- *donazioni, legati o lasciti testamentari;*
- *proventi derivanti da attività marginali o connesse, nel rispetto delle normative vigenti.*

ART. 3

L'Associazione, non ha scopo, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 177/17 e successive modifiche ed integrazioni lett. d), f), i):

- *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) sia composto da 11 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: **PINTAUDI Francesca**

Vicepresidente: **PENNISI Fabrizio**

Segretario: **DI MAURO Francesco**

Tesoriere: **PINTAUDI Salvatore**

Consigliere: **UNGARO Teresa**

Consigliere: **FORZESE Mariachristina**

Consigliere: **PENNISI Gabriele**

Consigliere: **QUINCI Sergio**

Consigliere: **MENTO Francesco**

Consigliere: **SILVANO Melinda Agata**

Consigliere: **RONDONE Ignazio**



ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2026. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

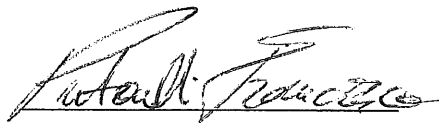
ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

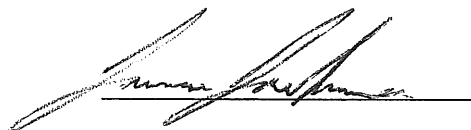
[Handwritten signatures of the 11 members of the administrative body]

Letto, approvato e sottoscritto

FRANCESCA PINTAUDI:



FABRIZIO PENNISI:



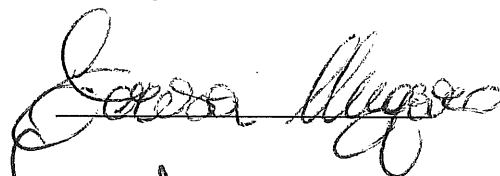
FRANCESCO DI MAURO:



SALVATORE PINTAUDI:



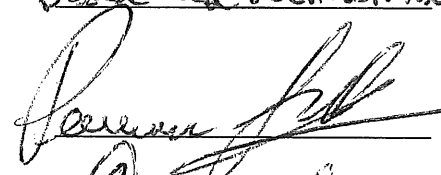
TERESA UNGARO:



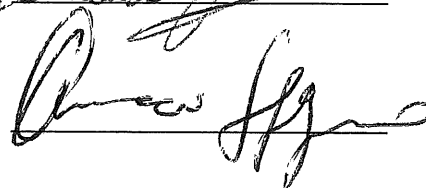
MARIACHRISTINA FORZESE:



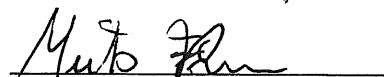
GABRIELE PENNISI:



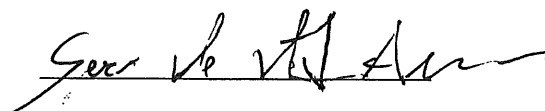
SERGIO QUINCI:



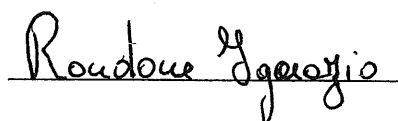
FRANCESCO MENTO:



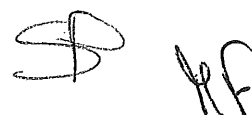
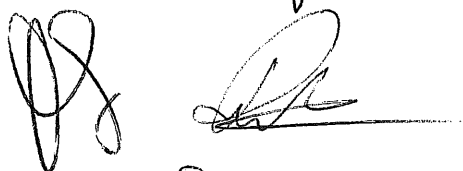
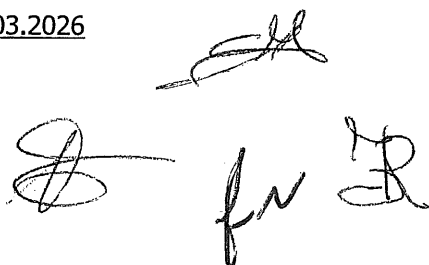
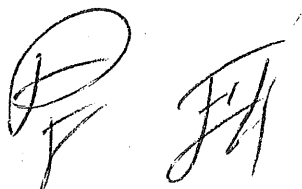
MELINDA AGATA SILVANO:



IGNAZIO RONDONE:



Luogo e data: Messina 11.03.2026



Atto registrato a Messina 30 MAR. 2026 al n. 265 SERIE 3

Esatti € DUECENTO 100

(€ 200,00) di cui € / per imposta di bollo

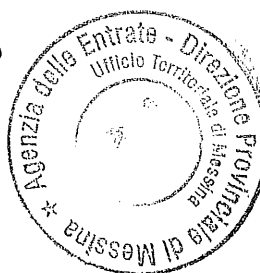
II° ORIGINALE

L'ADDETTO
CUSMANO LARA (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

VALERIA VIRRARELLO

Prov. di delega Prot. n. 10 del 27/02/2026



[Handwritten signatures and initials in the top right margin]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I TAMBURI DELLO STRETTO - Ente del Terzo Settore"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione denominata: "I TAMBURI DELLO STRETTO E.T.S.".
- 1.2 L'associazione è un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti "Codice").
- 1.3 La denominazione sociale dell'Associazione, all'atto dell'iscrizione nella sezione altri Enti del Terzo Settore, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS e diventerà "Ente del Terzo Settore".

ART. 2 - SEDE

- 2.1 L'Associazione "I TAMBURI DELLO STRETTO - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Messina (ME) Via Errico Scipione Palazzina 11 nr. 3
- 2.2 Essa opera a livello nazionale ed internazionale.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 2.4 Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

ART. 3 - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'anima dell'ente risiede nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, promuovendo la "storia viva" come strumento di coesione sociale e sviluppo turistico. Il cuore pulsante delle attività è rappresentato dalla cultura musicale storica e dal ritmo dei tamburi, intesi come legame ancestrale tra le generazioni e richiamo identitario per la comunità.
- 3.2 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 177/17 e successive modifiche ed integrazioni lett. :
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- 3.3 In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:
- a) Organizzazione, gestione e partecipazione a manifestazioni, sfilate e rievocazioni storiche di ogni epoca, curando la ricostruzione filologica di usi e costumi;
 - b) Istituzione e gestione di corsi di tiro con l'arco storico e moderno, promuovendo la disciplina sia come sport che come recupero delle antiche tradizioni venatorie e belliche;
 - c) Promozione e diffusione della falconeria attraverso corsi teorici e pratici, mostre didattiche e partecipazione a eventi rievocativi nel rispetto delle normative sul benessere animale;
 - d) Formazione di gruppi di musicanti, musicisti e sbandieratori specializzati in repertori d'epoca, con l'ausilio di strumenti storici e ricostruzioni sonore;
 - e) Organizzazione di convegni, seminari, conferenze e dibattiti volti alla divulgazione della storia locale, nazionale e internazionale;

- SP JH R
- f) Realizzazione di laboratori di sartoria storica per la progettazione e produzione di abiti d'epoca, valorizzando le eccellenze del tessuto e del cuoio artigianale;
- g) Promozione di attività di ricerca storica, d'archivio e archeologica sperimentale per documentare correttamente i periodi oggetto di rievocazione;
- h) Organizzazione di tornei, giostrre cavalleresche e giochi storici nel rispetto delle tradizioni cavalleresche;
- i) Valorizzazione e promozione del turismo culturale ed esperienziale attraverso la creazione di itinerari nei borghi, castelli e siti d'interesse storico;
- j) Collaborazione con Enti Pubblici e privati per la gestione e la salvaguardia di monumenti, aree archeologiche e beni di rilevanza storica;
- k) Organizzazione di eventi enogastronomici storici e banchetti d'epoca per la riscoperta delle antiche ricette e dei prodotti tipici del territorio;
- l) Partecipazione e organizzazione di mercati storici e fiere dell'artigianato d'eccellenza per la promozione delle antiche maestranze (ceramica, ferro battuto, ricamo);
- m) Promozione di scambi culturali e gemellaggi con associazioni ed enti internazionali che perseguono finalità analoghe;
- n) Tutela e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio agrario storico, legati alle tradizioni rurali e alla vita di un tempo;
- o) Fornitura di servizi di consulenza storica per produzioni cinematografiche, teatrali, televisive e artistiche;
- p) Creazione di un museo o di un'esposizione permanente di abiti, armi e strumenti storici gestita dall'associazione;
- q) Sviluppo di piattaforme digitali e applicazioni per la promozione interattiva dei contenuti storici e degli eventi dell'ente;
- r) Partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di progetti di innovazione culturale;
- s) Ogni altra attività accessoria o connessa alle precedenti che risulti utile al perseguimento delle finalità associative nel rispetto del Codice del Terzo Settore.
- t) **3.4** È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

3.5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

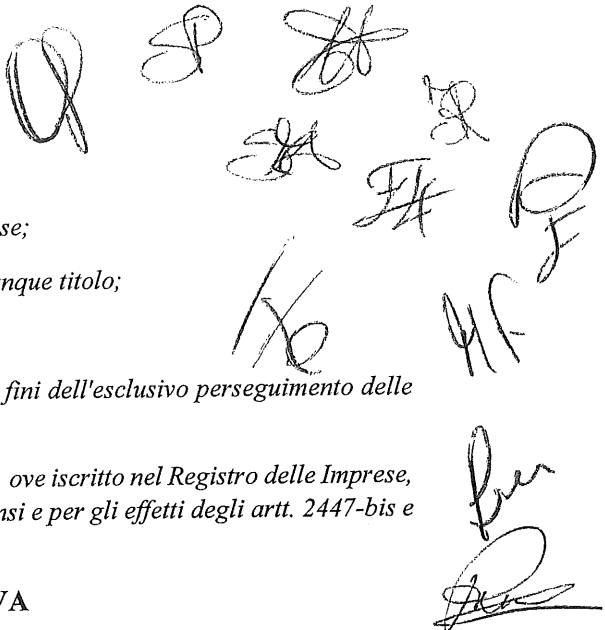
ART. 5 – PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:



- 
- dalle quote associative;
 - dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5.3 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

6.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7 - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

7.1 Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

7.3 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.4 Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto depositato secondo la Normativa Applicabile.

7.5 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione/00) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila/00) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1 L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste all'art 11, comma 1 dello Statuto.

ART. 9 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10 – ASSOCIATI

10.1 Il numero degli associati è illimitato.

10.2 Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Codice Fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.6 Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.9 Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11 - DIRITTI ED OBBLIGHI

11.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

11.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1 La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2 La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3 Cause di esclusione sono:

- la morosità;

- la perdita dei requisiti per l'ingresso;

- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;

- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

12.4 La morosità è dichiarata dal il Consiglio Direttivo.

12.5 L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

12.7 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre. I Consiglieri sono rieleggibili. E' presieduto dal Presidente dell'associazione.

13.2 La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3 L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4 La nomina dei consiglieri è riservata all'Assemblea.

13.5 I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

13.7 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio

SP

13.8 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede a convocare l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consigliere.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

14.1 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

14.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal segretario o dal più anziano di età dei presenti.

14.4 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO

15.1 Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti e l'ammontare della quota associativa;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

15.2 Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

15.3 Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 16 - POTERI DEL PRESIDENTE

16.1 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

16.3 Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

16.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, ove designato, o dal Segretario o dal componente del Consiglio più anziano di età.

16.6 Il mandato del Presidente scade contestualmente a quello del Consiglio Direttivo (tre anni) ed è rieleggibile.

Vicepresidente

Art. 17 - VICEPRESIDENTE

17.1 Svolge le funzioni vicarie del Presidente, viene eletto dalla Assemblea scelto tra i membri del consiglio direttivo e collabora con il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi e nella conduzione della Associazione.

17.2 Il Vicepresidente Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione (rappresentanza legale, firma, presidenza degli organi collegiali) in caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione anticipata della carica;

17.4 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella conduzione quotidiana dell'Associazione e nel perseguimento degli obiettivi istituzionali definiti dal Consiglio Direttivo;

17.5 Il Vicepresidente supporta il Presidente nella supervisione delle attività specifiche (sfilate, corsi di arco, falconeria e gestione dei musicisti);

17.6 Il Vicepresidente può esercitare poteri di rappresentanza per specifici atti o progetti su delega espressa del Presidente o del Consiglio Direttivo.

17.7 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario, in caso di assenza del medesimo dal componente del Consiglio più anziano di età.

17.8 Il mandato del Vicepresidente scade contestualmente a quello del Consiglio Direttivo (tre anni) ed è rieleggibile.

Segretario

ART. 18 – SEGRETARIO

18.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed è l'organo che assicura il corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione.

18.2 Il Segretario provvedere alla tenuta e all'aggiornamento costante del Registro degli Associati;

18.3 Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente;

18.4 Il Segretario gestisce il disbrigo della corrispondenza ordinaria e l'archiviazione dei documenti ufficiali dell'ente;

18.5 Il Segretario cura l'invio delle convocazioni delle sedute degli organi collegiali nei termini previsti dallo Statuto;

18.6 Il Segretario coordina la raccolta e la conservazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei documenti necessari per la partecipazione a sfilate, manifestazioni e rievocazioni storiche, interfacciandosi con le segreterie degli enti organizzatori.

18.7 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Tesoriere.

18.8 Il mandato del Segretario scade contestualmente a quello del Consiglio Direttivo (tre anni) ed è rieleggibile.

Tesoriere

ART. 19 – TESORIERE

19.1 Il tesoriere è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo.

19.2 Il Tesoriere deve provvedere alla riscossione delle entrate (quote associative, contributi, ecc.) e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

19.3 Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili e della documentazione fiscale, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

19.4 Il Tesoriere predispose la bozza del bilancio d'esercizio (rendiconto finanziario) da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea;

19.5 Il Tesoriere deve gestire i conti correnti dell'Associazione e curare l'inventario dei beni mobili (strumenti musicali, archi, abiti storici) e immobili dell'ente.

19.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

19.7 Il mandato del Tesoriere scade contestualmente a quello del Consiglio Direttivo (tre anni) ed è rieleggibile.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

20.1 Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, lettera o mail, diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno, luogo data e ora in prima e seconda convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

20.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale e può riunirsi tramite videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di partecipare in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

ART. 21 - DELIBERE

21.1 L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) Delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo
- m) Delibera sull'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

22.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

22.2 Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

22.3 Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

22.4 Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati



non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

22.5 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 23 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

23.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

23.2 Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

23.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

23.4 Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 24 - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

24.1 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

24.2 In particolare le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Organi di Controllo

ART. 25 - NOMINA E REQUISITI

24.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila /00);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

24.2 L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3 La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

24.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

24.5 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 26 – POTERI

26.1 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

25.2 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.3 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

27.1 Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00);
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila/00);
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

27.2 L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

27.3 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 28 – RESPONSABILITÀ

28.1 Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 29 - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

29.1 Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

29.2 Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Volontari e lavoratori

ART. 30 – VOLONTARI

30.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

30.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

30.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

30.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

30.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

30.6, La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

30.7 L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

30.8 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 31 – LAVORATORI

31.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Modifiche statutarie e scioglimento

ART. 32 – MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

32.1 Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c. e cioè la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

32.2 Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea e cioè il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

32.3 In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 33 - CLAUSOLA ARBITRALE

33.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Messina su istanza della parte più diligente.

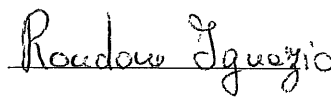
33.2 L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

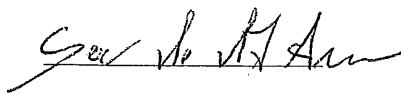
33.3 La sede dell'arbitrato sarà Messina e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 34 - RINVIO A NORME DI LEGGE

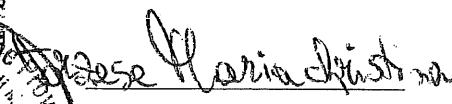
34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

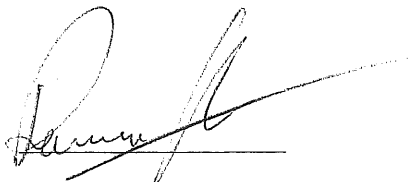

(Consigliere)

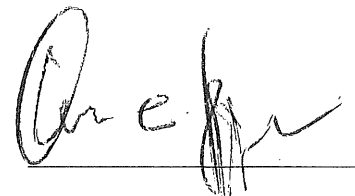

(Consigliere)

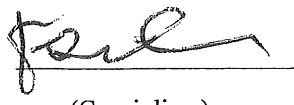

(Consigliere)

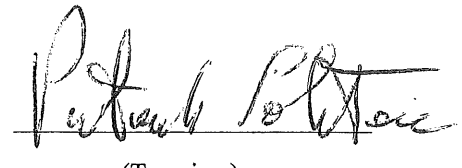


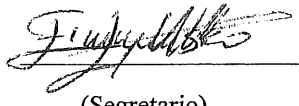

(Consigliere)

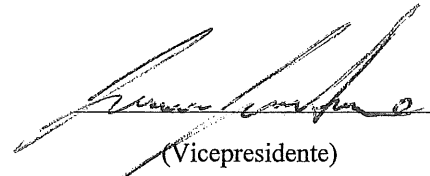

(Consigliere)

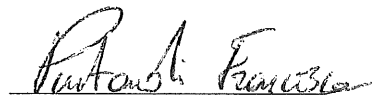

(Consigliere)


(Consigliere)


(Tesoriere)


(Segretario)


(Vicepresidente)


(Presidente)




A cluster of approximately ten handwritten signatures or initials, arranged in a loose group at the bottom right of the page.